

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 2 MARZO 2017

n. 27 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 2

“DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO AI SENSI DEL D.M. MIPAAF 31 luglio 2015”..... 4

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 3

Modifica al Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20...... 18

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 4

L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “ Codice di commercio” : articolo 3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo...... 19

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 2

“DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO AI SENSI DEL D.M. MIPAAF 31 luglio 2015”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n 146 del 07/02/2017 di adozione del Regolamento;

Visto il Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 - Testo *unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l’altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo che istituisce un quadro per la “Gestione rischio alluvioni” e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

VISTO l’art.98 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale “...*le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti*”;

VISTO l’art.95 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale “le regioni definiscono (... omissis ...) gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (... omissis...)”

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul I Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione";

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II – Punto 6.1.4 che prevede, al più tardi entro luglio 2015, *"L'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR; per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo"*;

Visto il DPCM 10 aprile 2013 di Approvazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

Vista la delibera n.1 del Comitato Istituzionale riunitosi nella seduta del 3 marzo 2016 con la quale veniva approvato il secondo Piano di Gestione Acque ;

Vista la legge regionale 05/05/1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" e s.m. e i. che dispone che "ciascuna utenza deve provvista di idonei dispositivi in misurazione dei volumi d'acqua derivati" e che per le concessioni di estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo, "il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata ...", salvo la sussistenza di specifiche condizioni;

VISTO il Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" ;

Visto il documento tecnico del Tavolo permanente per il monitoraggio dei volumi irrigui sulle "Metodologia di stima dei volumi irrigui";

Vista la decisione della commissione europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR (CCI 20141T06RDRP020);

CONSIDERATO CHE

è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del CREA, dell'ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT ai fini della redazione delle Linee guida;

è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 30 luglio 2015;

è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 1 agosto 2016;

la tutela quantitativa delle acque concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una

pianificazione degli usi, diretta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile;

la Regione Puglia ricade totalmente nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

in Italia, come in Europa, gli obiettivi di qualità ambientali sono sanciti nell'ambito della pianificazione a livello di distretto idrografico: Piano di Gestione Acque, nelle sue duplici approvazioni: Piano di Gestione Acque I livello, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 aprile 2013 e pubblicato il DPCM sulla G.U. n. 160 del 10 luglio 2013, Piano di gestione delle Acque II livello, approvato dal Comitato Istituzionale allargato nella seduta del 3 marzo 2016; concorrono agli obiettivi ambientali anche l'attuazione del Piano di Gestione delle Alluvioni;

l'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito dall'art. 95 del D. Lgs. 152/06 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, prevede l'introduzione delle linee guida sull'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata e individua i criteri per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto;

l'obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale, Regolamento 1305 del 2013 e Accordo di Partenariato (AP);

le Linee guida del MiPAAF contengono indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti a scopo irriguo ed individuano nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui e raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti.

L'applicazione delle Linee guida rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro 2000/60/CE, configurandosi come misure regolatorie dei piani stessi.

Considerato che l'AP e i PSR prevedono il recepimento delle Linee guida in regolamenti regionali entro la data del 31.12.2016

EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, definisce:

a) gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi

per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;

b) gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:

- il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);
- le modalità di misurazione degli stessi in base a:
 - presenza di misuratori;
 - possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);
- le **modalità di stima** degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal documento tecnico del Tavolo permanente (art. 3 del D.M. 31 luglio 2015 e art. 9 del presente regolamento) “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni;

c) gli obblighi e le modalità di **raccolta e trasmissione** dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) gli obblighi e le modalità di **aggiornamento periodico** dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l’impiego dell’acqua a scopo irriguo.

2. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L’Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).

3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui di cui al comma 1, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI per i propri associati e delle Regioni per tutti gli altri Enti irrigui, e alle Regioni per l’auto-provvigionamento.

4. La installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e/o dei volumi d’acqua pubblica derivati sono obbligatorie per ogni utenza di derivazione di acque ad uso irriguo, anche se non soggetta all’obbligo di monitoraggio di cui al presente regolamento.

5. Il monitoraggio dei volumi ad uso irriguo, così come definito all’art.2, è obbligatorio nei casi espressamente previsti nel presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee Guida.

2. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori definizioni:

- *irrigazione collettiva*: irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui;
- *auto-provvigionamento*: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti;
- *ente irriguo*: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione di risorsa idrica a fini irrigui. L’Ente irriguo può erogare i servizi definiti dal decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1.1, allegato A. Il territorio di competenza dell’Ente irriguo è suddiviso in più Comprensori irrigui, a loro volta organizzati in Distretti irrigui.
- *bacino*: bacino o sub bacino idrografico, se non definito irriguo;
- *distretto*: distretto idrografico, se non definito “irriguo”;
- *distretto irriguo*: suddivisione del Comprensorio irriguo, delimitante un’area alimentata da un proprio ripartitore;
- *prelievi*: portate/volumi prelevati a fini irrigui da corpi idrici superficiali o sotterranei;

- utilizzi: portate/volumi utilizzati a fini irrigui;
- *utilizzatore finale*: insieme degli utenti in un singolo distretto irriguo per irrigazione collettiva ovvero singolo utente per l'auto-provvigionamento;
- *restituzioni al reticolo idrografico superficiale* (di seguito, *restituzioni*): si intendono sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito.
- *rilasci alla circolazione sotterranea* (di seguito, *rilasci*): si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.
- *monitoraggio o misurazione dei volumi ad uso irriguo*: rilevazione periodica e trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati, utilizzati, restituiti o rilasciati.
- *quantificazione*: monitoraggio come definito al punto precedente o stima dei volumi irrigui attraverso procedimenti di stima come meglio definito nel successivo art. 8.

CAPO II

OBBLIGHI, DISPOSIZIONI, STRUMENTI, METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

ART. 3

OBBLIGHI DI QUANTIFICAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI COLLETTIVI

1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo se provenienti da acque superficiali ovvero a 10 l/s medi continui nel periodo irriguo se provenienti da acque sotterranee. I prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei che approvvigionano gli schemi idrici consortili, andranno comunque monitorati entro il 31.12.2020, indipendentemente dai valori soglia innanzi definiti.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) *localizzazione a valle di impianti idroelettrici con restituzione in colpi idrici naturali e opera di presa ad uso promiscuo;*
 - b) *restituzioni in colpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo;*
 - c) *restituzioni funzionali ad esigenze ambientali;*
 - d) *reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffide."*

In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di misurazione di cui al comma 1 o di cui alla precedente lettera d) è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 9.

3. Nelle more dell'installazione di misuratori, comunque da installare entro e non oltre il 31 dicembre 2018, e per i prelievi e le restituzioni non previsti ai commi 1 e 2 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente, riportate all'articolo 9.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, in caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo, oppure all'utenza in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit di disponibilità idrica, ricavando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto.

5. E' prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati, nei seguenti casi:

- a) *in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte*

dell'utente del volume effettivamente utilizzato;

b) in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali. Costituiscono possibili cause per non fattibilità tecnica e/o economica:

- utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, in assenza di deficit di disponibilità idrica;
- utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;
- utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.

6. Nei casi di esclusione di cui al comma 5, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 9.

7. Le soglie di cui al comma 1 potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 4

OBBLIGHI DI QUANTIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI IN AUTO-APPROVVIGIONAMENTO

1. Per l'auto-provvigionamento sono soggetti ad obbligo di misurazione i prelievi superiori a 1 l/s medi continui nel periodo irriguo ovvero 25.000 mc/annuo nel periodo irriguo.

2. Su richiesta delle Autorità concedenti e su parere dell'Autorità di Distretto idrografico, nel rispetto delle vigenti normative e specifiche competenze, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati in auto-provvigionamento in presenza di incompatibilità tecnica e/o economica, laddove ambientalmente non rilevante e in tutti i casi individuati non utili a seguito di un'analisi costi-efficacia.

3. Al di sotto delle soglie indicate al comma 1 e nei casi di esclusione previsti al comma 2 è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima per la quantificazione dei volumi idrici prelevati per auto-provvigionamento riportate all'articolo 9.

4. Le soglie di cui al comma 1 potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A NUOVE CONCESSIONI PER PRELIEVI

1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui agli articoli 3 e 4, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6 nonché il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti

rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

3. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, il disciplinare di concessione deve prevedere:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
- b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- d) la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN.

4. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, etc.), finanziati da fondi pubblici regionali negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nel manuale trasmissione SIGRIAN dei dati infrastrutturali scaricabile al link:

<http://sigrian.entecra.it/sigrianmap/download/manuale.sigrian.pdf>

ART. 6

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A PRELIEVI, RESTITUZIONI ED UTILIZZI ESISTENTI

1. Tutti i prelievi di cui agli articoli 3 e 4 e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 7, entro il 31 dicembre 2018. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 9.

2. Gli schemi irrigui collettivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle prescrizioni relative all'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui all'art. 3, entro il 31 dicembre 2018. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 9.

3. Gli auto-provvigionamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 4, entro il 31.12.2020.

4. E' possibile differire al 31 dicembre 2020 il termine previsto al comma 1 per l'installazione degli strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, in caso di problemi legati alla disponibilità di finanziamenti pubblici a copertura degli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori.

5. Nelle more del termine di cui al comma 1, l'Autorità concedente provvede a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente regolamento:

- a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;
- b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito al censimento successivo all'entrata in vigore del presente regolamento di cui al successivo art. 13, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

ART. 7

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

1. Ai fini del presente Regolamento per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee guida al capitolo 3.

2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:

- **I livello** (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in Corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
- **II livello** (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino
- **III livello** (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
- **IV livello** (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto irriguo (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento).

4. Ai fini del presente regolamento, i primi due livelli d'uso di cui al comma 3 sono così definiti:

Misuratori I livello: associati a prelievi uguali o superiori 1.000 l/s, od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari

Misuratori II livello: associati a prelievi superiori alla soglia minima individuata 'per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura finalizzati al monitoraggio.

5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Sono definiti strategici i relativi misuratori. Tali punti di misura potranno costituire punto di monitoraggio della qualità delle acque utilizzate ai fini irrigui, a cura della competente struttura regionale al fine di avvalorare la certificazione di qualità della filiera agroalimentare.

6. Ai fini del presente regolamento e in base alla classificazione di cui la comma 4 sono considerati strategici i prelievi e le restituzioni individuati secondo i seguenti criteri *quindi per i quali va prevista la trasmissione dei dati in "tempo reale"* :

- **tutti** i misuratori I livello
- **alcuni misuratori di II livello** in relazione a sottobacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità, tra cui necessariamente i seguenti:
 - a) prelievi provenienti da acque sotterranee con una portata che superi i 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero 1.000.000 di mc /annui;
 - b) prelievi provenienti da acque superficiali compresi tra il 1000 l/sec e 100 l/sec e che rappresentino un valore superiore al 10% della portata media naturale annua del corso d'acqua oggetto del prelievo;
 - c) prelievi ad uso plurimo conformemente ai punti a) e b) indipendentemente dalla portata prelevata ad uso irriguo;
 - d) le restituzioni a valle dei prelievi di cui ai punti a), b), c), attesa la fattibilità tecnica;
 - e) prelievi **con portate superiori a 10 l/s** collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali; zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure di divieto di captazione;

f) *prelievi che sottendono corpi idrici disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile.*

7. Per i prelievi strategici di cui al comma 5 e 6, l'Autorità concedente definisce gli standard. tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, l'Autorità concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

8. La definizione e le soglie con cui sono stati individuati i misuratori di I e II livello potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati-per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di ' distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 8

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA STRUMENTAZIONE

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno biennale;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempesti, amente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
- d) sostituire le apparecchiature entro 60 giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo; in caso di mancata sostituzione è prevista la sostituzione forzata con addebito ai soggetti titolari dei prelievi da parte della Regione .

ART. 9

METODOLOGIE DI STIMA

1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.

2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si può procedere come di seguito specificato:

- a) i prelievi di cui all'art. 3 comma 2 dovranno essere stimati ricorrendo a strumenti e/o metodi adatti alla tipologia di prosa e/o di impianto in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*; in alternativa, per il calcolo del volume prelevato, gli enti irrigui, in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*, possono considerare i dati della concessione: il volume prelevato verrà calcolato con riferimento alla portata massima e al periodo di prelievo concessi a scopo irriguo, oppure al volume massimo concesso a scopo irriguo. Se disponibile, si può fare riferimento all'effettivo periodo di utilizzo anziché a quello massimo concesso;
- b) la metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'art. 3 comma 6 prevede di stimare gli utilizzi

equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale". La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) - "*Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56*". Per il calcolo dei fabbisogni irrigui lo strumento utilizzato è quello già utilizzato dalla Regione Puglia per l'elaborazione del Bilancio Idrico Irriguo riportato nella sezione Risorse Idriche del link: <http://www.sit.puglia.it/>

3. Per la stima delle restituzioni di cui all'art. 3 comma 3, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è possibile stimare con buona approssimazione l'insieme delle due componenti (che chiameremo Volume *Residuo*), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie indicate nella nota tecnica relativa alla stima dei fabbisogni irrigui).

4. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento di cui all'art. 4 comma 2, si farà riferimento alla metodologia già individuata al comma 2 lettera b, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-provvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato dei prelievi da auto-provvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA. I dati necessari ad operare la stima sono i seguenti:

- superficie totale irrigata con ogni corpo idrico oggetto di concessione
- colture irrigue e relativa superficie
- coordinate geografiche del punto di prelievo

ART. 10

FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Relativamente agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso anche a fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;

b) nell'ambito del PSR, l'Operazione 4.3.A "Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue" prevede l'ammissione all'aiuto per le seguenti voci di spesa, di cui al comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;

4. Realizzazione ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
 5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.
- c) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

CAPO III

CRITERI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

ART. 11

CRITERI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO

1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:
 - a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
 - b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati;
 - c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;
 - d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile).
2. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (mc/sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN secondo la cadenza temporale stabilita all'art. 12, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 9.
3. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione o alla stima dei volumi prelevati, secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 9. Gli enti/Autorità competenti al rilascio delle concessioni raccolgono e organizzano i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati regionale di cui al successivo art. 13 comma 2, contenente altresì i volumi prelevati.
4. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati secondo le modalità descritte al comma 4 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 9.
5. Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
6. Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art.3 comma 1, entrando a regime entro il periodo previsto dai tempi di adeguamento di cui all'articolo 6.
7. Gli enti irrigui AnBI, entro 31 marzo 2017, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni

relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).

8. La Regione Puglia, entro il 31 marzo 2019, provvede ad integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi di monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), per gli enti irrigui regionali e per l'auto-provvigionamento.

ART. 12

TEMPI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SIGRIAN

1. Per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee Guida:

- a) volumi prelevati e restituiti: per le grandi derivazioni e piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;
- b) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno, atteso l'obbligo di cui all'art. 7, co.6 lettera c);
- c) volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, testa del distretto o come somma dei volumi a livello comunale/aziendale. Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);

2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'art. 7 comma 4, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo, nonché l'analogo procedimento di validazione del dato a cura della Regione, si rimanda all'Osservatorio per la gestione delle risorse idriche la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente a formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla eventuale piattaforma a cui inviarli.

3. Con riferimento all'auto-provvigionamento, in presenza di misuratori, la rilevazione e la trasmissione al SIGRIAN dei dati dei volumi idrici prelevati, da parte degli Enti/Autorità competenti avviene previa aggregazione dei dati, contenuti nella banca dati regionale unica di cui al successivo art. 13, comma 3, per comune e corpo idrico, e trasmissione al SIGRIAN una volta a fine anno.

4. In assenza di misuratori, oltre ai volumi stimati sulla base della metodologia individuata ai sensi dell'articolo 9, sono trasmesse al SIGRIAN le portate medie, minime e massime concesse aggregate per comune, per corpo idrico e per uso (irriguo e promiscuo irriguo), una volta l'anno a fine anno.

5. I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'Autorità concedente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 9. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di Comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

6. Le utenze di derivazione di acque ad uso irriguo non soggette all'obbligo di quantificazione di cui al presente regolamento, provvedono alla misurazione dei volumi prelevati ed alla trasmissione del dato all'Autorità concedente con cadenza annuale.

ART. 13

GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI

1. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006:

- a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3 e 12, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui

e successivamente validati da parte della Regione. In alternativa la Regione può fornire i dati già validati.
b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli artt. 4 e II sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

2. La Regione Puglia, attraverso il competente Servizio Irrigazione e Bonifica, procede alla validazione dei dati trasmessi al SIGRIAN dagli enti irrigui AnBI, nonché all'acquisizione, validazione e trasmissione al SIGRIAN dei dati riferiti agli enti irrigui regionali e all'auto-provvigionamento.
3. Ai fini dell'acquisizione dei dati relativi agli enti irrigui regionali e all'auto-provvigionamento, la Regione Puglia realizza, entro il 31.12.2018, una specifica piattaforma *on line* attraverso la quale i soggetti obbligati restituiscono i dati necessari, con periodicità utile al rispetto delle scadenze temporali fissate dalle Linee Guida.
4. Nelle more della realizzazione della piattaforma *on line* di cui al comma precedente, la competente struttura regionale provvede ad operare la ricognizione delle eventuali banche dati esistenti e comunque delle utenze autorizzate all'auto-provvigionamento, attraverso specifico censimento presso le strutture competenti al rilascio delle autorizzazioni, ai fini della realizzazione, in coordinamento con il CREA, di una banca dati unitaria coerente con la banca dati SIGRIAN.
5. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato "dato finale" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione. La validazione e la verifica dei dati devono basarsi sulla conoscenza delle colture praticate sul territorio. Nell'ambito dell'irrigazione collettiva, va valutato il dettaglio delle colture a livello di distretto; per quanto riguarda l'auto-provvigionamento, l'informazione di tipo colturale va valutata per area servita.

CAPO IV – SANZIONI

ART.14 SANZIONI

1. La Regione Puglia provvede con successiva legge regionale a normare le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che si rendessero responsabili di mancata installazione dei misuratori, di manomissione e malfunzionamento dei misuratori installati, ovvero di mancata restituzione dei dati riferiti a prelievi e restituzioni operati.
2. In caso di rilevato mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento in ordine all'installazione e funzionamento dei misuratori ovvero di mancata restituzione dei dati riferiti a prelievi operati da parte dei soggetti obbligati, reiterato anche a seguito di formale diffida, la struttura regionale di cui al precedente art. 13, segnala le difformità riscontrate all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per l'adozione della sospensione dell'autorizzazione ai prelievi di volumi idrici, con la conseguente sospensione dei connessi benefici per i consumi energetici.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Capo II

Obblighi, disposizioni, strumenti, metodologie per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui **collettivi**

Art. 4 - **Obblighi di quantificazione dei prelievi e degli utilizzi irrigui in auto-provvigionamento**

Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

Art. 6 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

Art. 7 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

Art. 8 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Art. 9 - Metodologie di stima

Art. 10 - Fonti di finanziamento

Capo III

Criteri, modalità e obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi

Art. 11 - Criteri e modalità del monitoraggio

Art. 12 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

Art. 13 - Gestione flussi informativi

Art. 14 - Sanzioni

Capo IV

Sanzioni

Art. 14 - Sanzioni

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 3

Modifica al Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 122 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 150 del 07/02/2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1

(Modifica R.R. n. 20 del 20/8/2012, primo periodo)

Dopo la lettera c) del primo periodo del Regolamento Regionale n. 20/2012 è aggiunta la seguente lettera d) :

- *"d) soppressione delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero nelle Aziende Ospedaliere-Universitarie e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici costituiti da un unico presidio".*

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 4

L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “ Codice di commercio” : articolo 3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 21/02/2017 di adozione del Regolamento;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettere h) e j) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.
2. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale, limitatamente al commercio su aree pubbliche, in attuazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III, e dal Titolo IV della legge.
3. Il presente regolamento tiene conto:
 - dell’Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Dlgs.n.59/2010 d’ora innanzi denominata, per brevità, come “Intesa”;
 - del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013 per l’attuazione dell’Intesa;
 - del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa;
 - del Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016 concernente “*Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 0507.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche*”.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, incluso quello rilasciato o presentato in base alle normative delle altre regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. L'esercizio dell'attività è consentito a condizione che' durante l'attività di vendita l'operatore delegato sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica univoca da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Fino all'approvazione della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
6. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
7. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni, per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b. posteggi isolati;
 - c. posteggi situati nei centri storici.
8. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme al ramo di azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento del ramo di azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge.
9. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
10. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.

11. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
12. Le procedure previste dal presente regolamento vengono espletate preferibilmente con modalità telematica.

Articolo 3

Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche

1. La programmazione del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.
2. La programmazione comunale di settore definisce i contenuti minimi previsti dall'articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
 - b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei Comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
 - c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
 - d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
 - e) salvaguardare, favorire e consolidare una rete distributiva dei prodotti a chilometri zero e di quelli provenienti da filiera corta;
 - f) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di vendita.
3. Nell'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Comune:
 - considera l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - localizza le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - I. un facile accesso ai consumatori;
 - II. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - III. il minimo disagio alla popolazione residente;
 - IV. la salvaguardia dell'attività commerciale in atto, ed in particolare quella dei mercati nei

- centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- V. un riequilibrio dei flussi di domanda in presenza di aree congestionate.
4. La programmazione comunale non può contenere criteri legati a verifiche di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori concorrenti.
5. La programmazione comunale è periodicamente aggiornata e, se conforme ai principi di legge, continua ad applicarsi fino all'adozione di un nuovo documento. L'aggiornamento è obbligatorio se si verificano variazioni rispetto alla programmazione esistente.

Articolo 4

Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione comunale individua le fiere, i mercati e i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della legge ed in relazione:
- a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. 0 della legge, il Comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
- a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della legge nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti

assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio, incluso quello riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge, è essere assegnato a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9. Esclusivamente il caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della legge, assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti parametri:
 - a. anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
 - b. data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11;
 - d. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - e. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - f. stato di disoccupazione;
 - g. invalidità;
 - h. carico familiare.

Articolo 5

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La programmazione comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, disciplina la soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi, lo spostamento o trasferimento del mercato o della fiera.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Comune segnala alla Regione le motivazioni alla base dello spostamento, soppressione, trasferimento e le nuove disposizioni.
3. L'atto comunale che dispone lo spostamento o trasferimento temporaneo di un mercato in altra sede o del giorno lavorativo contiene le motivazioni, la durata, gli adempimenti che si intendono attuare per superare le criticità alla base dello spostamento o trasferimento e il crono-programma delle attività da porre in essere ai fini del ripristino della situazione preesistente.
4. Nel caso di spostamento o trasferimento del mercato, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione nel mercato oggetto di spostamento o trasferimento avviene sulla base dei criteri

di cui all'articolo 30, comma 4 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, senza necessità di esperire le procedure del bando regionale. In tal caso per anzianità di presenza si intende quella acquisita nel posteggio del mercato oggetto dello spostamento o trasferimento.

5. Nel trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e posteggi sparsi sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall'articolo 30 della legge, nonché sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune dove ha sede il posteggio sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.
3. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune.
4. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
5. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità.
6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.

Articolo 7*Criteria di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A*

1. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - I. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante 'causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti

anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti

anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
 - II. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
 - b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
 - I. criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);
 - II. impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione:
7 punti;
 - III. criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11:
3 punti.
2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella programmazione come definiti all'articolo 4, comma 9.
3. Ai fini della selezione, dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa, al criterio della maggiore professionalità, di cui al punto 2 lett. a) del Documento Unitario, Conferenza delle regioni e 'delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013, viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

Articolo 8

Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della legge e all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

a) qualità dell'offerta: punti 5

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) tipologia di servizio fornito: punti 3

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

c) presentazione di progetti innovativi: punti 2

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 9

Spunta

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale ultimo dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a).
- 3) A tal fine il Comune tiene e aggiorna periodicamente un registro della spunta, preferibilmente in formato digitale, in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a) nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;

- b) tipo e numero del titolo abilitativo con cui ha partecipato alla spunta;
 - c) rilevazione delle presenze.
- 4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.
- 5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolata dal 5.07.2012.
- 6) L'operatore che effettua l'operazione di spunta, e a cui spetta occupare il posto, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo comunale.

Articolo 10

Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della legge, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera il comune può indire un bando per la miglitoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.
2. Gli operatori interessati a migliorare la collocazione del proprio posteggio presentano domanda scritta al comune, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando.
3. Alla miglitoria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della legge e dall'articolo 7 del presente regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella programmazione • come definiti all'articolo 4, comma 9, ad eccezione della lettera f).
4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della legge.
5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglitoria che quelle del bando di cui all'art. 30 della legge, il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 11

Verifica della regolarità contributiva e fiscale



1. La verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) della legge è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune dove l'operatore ha avviato l'attività.
2. La verifica è effettuata dai comuni o, con le stesse modalità, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 3, comma 2, della legge.
3. L'attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente dall'operatore o da un suo delegato.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione l'operatore o suo delegato trasmettono:
- a) ricevuta di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) ricevuta di pagamento F24 relativi ai versamenti INPS e INAIL riferite all'ultimo anno;
 - c) ricevuta del pagamento della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) riferita all'ultimo anno.
5. La verifica è effettuata a titolo gratuito.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 10 gennaio 2019.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 FEB. 2017

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)